

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

26° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 21 DICEMBRE 1993

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

DI LEMBO e altri: Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (936)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3
CONSO, ministro di grazia e giustizia	3
VENTURI (DC), relatore alla Commissione ..	3

I lavori hanno inizio alle ore 15,35.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

DI LEMBO ed altri: Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato (936)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Abrogazione delle norme che prevedono gli autorizzati temporanei all'esercizio del notariato», d'iniziativa dei senatori Di Lembo, Greco, Pinto, Candioto, Covi e Montresori.

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in sede referente dalla nostra Commissione che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante il 10 dicembre scorso. La richiesta è stata accolta e quindi riprendiamo la discussione nella nuova fase procedurale.

È pervenuto il parere della Commissione Affari costituzionali, favorevole al provvedimento in esame, e do notizia dell'avvenuta presentazione, da parte del Governo, dell'emendamento 1.1.

Inoltre, la relazione e la discussione generale, che sono già state svolte nella precedente fase procedurale, non facendosi osservazioni, verranno considerate acquisite all'attuale fase del dibattito.

Passiamo, pertanto, all'esame e alla votazione dell'articolo unico. Ne do lettura:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è abrogato.
2. Il primo comma dell'articolo 93 del regolamento approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326, è abrogato.
3. La presente legge entra in vigore un anno dopo la data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Do lettura dell'emendamento 1.1, testè presentato dal Governo:

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio notarile, adottati ai sensi dell'articolo 6 della citata legge n. 89 del 1913, debbono essere revocati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge».

CONSO, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, si tratta di un emendamento che viene incontro sia ad esigenze pratiche che di ordine tecnico ed il Governo, quindi, ne auspica l'approvazione.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sulla proposta emendativa presentata dal Governo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 1.1 presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo emendato.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 15,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

